

Comunicato del 20 febbraio 2016

CERTIFICAZIONE UNICA/2017 Anno 2016

Anche per il 2017 la certificazione delle **ritenute operate nel 2016** nei confronti dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, verrà effettuata con un unico modulo denominato "**CERTIFICAZIONE UNICA**" (C.U.).

Tale modello riguarda la certificazione delle ritenute operate su:

1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati (in precedenza certificati nei CUD), redditi diversi (per esempio compensi occasionali, redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, diritti d'autore, compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche)
2. Redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, compresi i c.d. contribuenti minimi o altri soggetti che hanno applicato altri regimi agevolati (tali redditi devono essere certificati anche se non hanno subito ritenute alla fonte), provvigioni (intendendosi come tali le prestazioni inerenti rapporti di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio o di procacciamento d'affari)

ADEMPIMENTI

Il soggetto che ha operato le ritenute dovrà:

- **Consegnare la C.U. in forma cartacea entro il giorno 31 marzo 2017 ai percipienti** (dipendenti, lavoratori autonomi di cui al punto 1 e 2).

- **Trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente (o per il tramite di un intermediario abilitato) entro il**

- + **7 marzo 2017** le CU contenenti redditi certificati nelle dichiarazione 730 (lavoro dipendente, compensi occasionali, eccetera) di cui al punto 1
- + **31 luglio 2017** (termine previsto per l'invio telematico del modello 770) le CU contenente i redditi di lavoro autonomo e provvigioni, di cui al punto 2

Alla luce degli adempimenti sopra esposti e con riferimento unicamente alla certificazione delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori autonomi/agenti, lo Studio Associato si rende disponibile alla predisposizione delle relative certificazioni da consegnare, nonché all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

Per consentire l'avviamento dei lavori necessari per la predisposizione della C.U., si rende necessaria la

compilazione di file (allegati alla presente mail), aventi le caratteristiche per poter essere acquisiti dalle nostre procedure.

I file in allegato, non devono in alcun modo essere alterati durante la compilazione (per esempio modificando il formato delle celle, inserendo formule di calcolo, o cancellando colonne a voi non necessarie).

SANZIONI (D.Lgs 158/2015 – Legge di Stabilità)

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una **sanzione pari a euro 100** senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico” previsto in caso di violazioni ripetute (nel limite massimo di euro 50.000 a sostituto d’imposta).

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Se la certificazione è correttamente trasmessa nei 60 giorni dal termine, la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di euro 20.000 a sostituto.

Nel caso fosse vostra intenzione avvalervi dello Studio per gli adempimenti suddetti, rimaniamo in attesa di ricevere i file compilati entro e non oltre martedì **28 Febbraio 2017**.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER

Allegati n. 2 file excel + tabelle tipologie reddituali e categorie particolari utili alla compilazione delle colonne G e M